



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

N. 4/26
Reg. Impugnazioni

RICORSO PER CASSAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE E
MOTIVI CONTESTUALI

Ai sensi dell'art.606 c.p.p.

Avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano, Sez. 1[^], nei confronti di PIFFERI Alessia, sentenza emessa il 05.11.2025 e depositata in data 07.01.2026.

Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, co.1, lett. b) et e), c.p.p., in relazione agli artt. 133, 62 bis, 69, 230 c.p..

Manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione nelle parti relative alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche con riguardo al giudizio di equivalenza con l'aggravante di cui all'art. 577, co.1, n.1, c.p.; ed alla "eliminazione" della misura di sicurezza della libertà vigilata a pena espiata.

La Corte, con l'impugnata sentenza, ha parzialmente riformato la sentenza della Corte di Assise, Sez. 1[^], di Milano del 13.05.2024, con cui Pifferi Alessia era stata condannata, per l'omicidio della propria figlia aggravato dall'aver commesso il fatto per futili motivi e contro la figlia minorenni, alla pena dell'ergastolo, con l'applicazione, a pena espiata, della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre.

La Corte di secondo grado ha confermato la condanna dell'imputata per il delitto ascrittale, qualificando però il fatto di reato nella violazione degli artt. 575, 577, co.1, n.1, c.p., con esclusione della fattispecie di cui all'art. 40, co. 2, c.p.; ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 577, co.1, n.4, c.p.; ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza con l'aggravante residua di cui all'art. 577, co.1, n.1, rideterminando la pena in anni 24 di reclusione; ha eliminato la misura di sicurezza della libertà vigilata.

Con il gravame si denuncia in primo luogo l'illogicità, contraddittorietà e lacunosità della motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche a favore dell'imputata, anche con riguardo al giudizio di equivalenza con l'aggravante di cui all'art. 577, co.1, n.1, c.p..

Si ritiene che la Corte non abbia fatto buon governo dei criteri indicati nell'art. 133 c.p..

Pur non potendosi sostenere che le circostanze attenuanti generiche debbano essere escluse in via automatica ogniqualvolta ci si trovi dinanzi a un delitto di particolare efferatezza e gravità, quale quello oggetto del presente procedimento, occorre tuttavia ribadire che la relativa valutazione, sebbene connotata da ampia discrezionalità, deve essere sorretta da un percorso argomentativo logico, coerente e conforme ai parametri indicati dall'art. 133 c.p.

La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la concessione delle attenuanti generiche non integra un diritto automatico dell'imputato in assenza di elementi negativi concernenti la sua personalità, ma richiede, piuttosto, la presenza di specifici elementi positivi, emergenti dal compendio processuale, idonei a giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio (Cass. pen., sez. III, 18 marzo 2021, n. 24128).

La Suprema Corte ha inoltre chiarito che in tema di attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria (Cass. pen., Sez. V, 13 aprile 2017, n. 43952).

La motivazione adottata dalla Corte d'assise d'appello appare invece caratterizzata da evidenti profili di debolezza sotto il versante della razionalità e della coerenza logico-giuridica. La diversa lettura del compendio fattuale e della personalità dell'imputata sembra, infatti, essere guidata non tanto da una rinnovata e più penetrante analisi degli elementi soggettivi emergenti dagli atti, quanto piuttosto dall'intento di attribuire rilievo – in senso favorevole – a fattori esterni ed esogeni rispetto alla condotta dell'imputata, finendo così per alterare il baricentro della valutazione richiesta dall'ordinamento.

Nella valutazione effettuata in ordine alla concedibilità delle generiche il Giudicante ha premesso quello che più volte ha sottolineato nella sua motivazione, ossia quello che appare il dato più evidente ed incontrovertibile della vicenda criminosa in oggetto: la straordinaria gravità ed eccezionalità, addirittura unicità, del reato commesso.

“Ebbene, se si lasciasse il pensiero libero di correre in quella stanzetta di via Parea, con lo sguardo rivolto al lettino da campeggio, divenuto la tomba di una bambina di diciotto mesi, si sarebbe quasi tentati di dire che l'attuale codice

sostanziale non contempla una pena che possa dirsi adeguata alla gravità di un caso che non conta precedenti specifici, né a far tempo dall'entrata in vigore del codice penale vigente, né probabilmente da un tempo ancor più risalente" (p.167 sentenza impugnata).

Efficace espressione per rendere l'orrore di una condotta che si è concretizzata nell'abbandonare da sola a casa, prigioniera in un lettino da cui non poteva uscire, una bambina di un anno e mezzo, per quasi sei giorni, nel mese di luglio 2022 a Milano dove si registravano temperature elevatissime, e senza cibo e liquidi sufficienti alla sopravvivenza, ma solo con una bottiglietta d'acqua e un biberon con del latte.

Scolpito il presupposto dell'eccezionale gravità delle connotazioni oggettive del fatto, la Corte di secondo grado ha osservato che i criteri direttivi previsti dall'art. 133 c.p. *"non militano affatto tutti a carico dell'imputata"* e che solo primi due parametri previsti dal 1^a co., nn. 1 e 2, art. 133 c.p. depongono decisamente in modo negativo, mentre quelli destinati a misurare la capacità a delinquere *"non consentono per nulla di valutare Alessia PIFFERI come persona di spiccata capacità criminale, incline a delinquere o, peggio, socialmente pericolosa per la vita e l'incolumità altrui, adulti o bambini che siano"* (p.3 sentenza).

Con riguardo al parametro di cui al 1^a co., n. 3, dell'art. 133 c.p., la motivazione della sentenza impugnata appare del tutto carente, limitandosi a richiamare la forma del dolo, ritenuto eventuale, senza occuparsi della sua intensità, richiesta dalla previsione normativa, considerandolo soltanto come categoria giuridica in astratto senza calarla nel caso concreto per valutarne l'intensità.

Tuttavia la mera presenza del dolo nella sua forma eventuale non implica necessariamente una minore intensità dell'elemento soggettivo; un tale automatismo non appare corretto.

Nella specie accettare un rischio così elevato, ossia la morte della propria figlia nelle modalità descritte, per privilegiare la scelta di trascorrere alcuni giorni con il proprio compagno, denota una marcata propensione a delinquere. La scelta non è consistita in un confronto tra opzioni con pari valore, ma ha riguardato la lesione del bene primario della vita contrapposta al diritto di una propria esigenza personale, sia che fosse finalizzata al piacere che al tentativo di trovare una stabilità affettiva ed economica.

Pur volendo incasellare la volontà della Pifferi nella categoria del dolo eventuale, e non in quella del dolo diretto alternativo, come invece sostenuto dal Procuratore Generale, e come si ritiene emerga dalla stessa lettura degli elementi di fatto riportati in entrambe le sentenze emesse nei confronti dell'imputata, essa si è manifestata con intensità molto elevata, sempre più elevata con il passare dei

giorni. Alessia aveva, infatti, già abbandonato la bambina in almeno altre due occasioni ma per molto meno tempo, mentre quest'ultima volta la sua assenza si è prolungata per ben cinque giorni e mezzo, dal giovedì pomeriggio al mercoledì mattina, una durata temporale significativamente superiore alle volte precedenti ma con una "scorta" di acqua e latte ben inferiore rispetto alle altre occasioni. Con il passare del tempo, fino ad arrivare al lunedì in cui la donna si è recata a Milano senza passare a casa dalla figlia, per poi proseguire fino alla mattina del mercoledì in cui vi è rientrata, la sua determinazione è aumentata progressivamente di spessore e di intensità.

In conclusione anche il parametro dell'intensità del dolo non può che deporre negativamente a carico dell'imputata.

In ordine ai "motivi del delinquere", il Giudice, che ha ritenuto insussistente l'aggravante dei futili motivi, ha ravvisato sostanzialmente *"le ragioni, quelle vere, profonde, che indussero l'imputata ad omettere non solo doveri parentali, ma finanche quel minimo esigibile, primario, ineludibile per senso di umanità, che, ripetuto ed insistito, ha infine condotto a morte"* (p.157 sentenza)

nella speranza di trovare nel suo compagno - e per questo allontanandosi da casa, lasciandovi la figlia priva di ogni assistenza, per raggiungerlo - la tanto agognata stabilità affettiva ed economica, che avrebbe giovato anche alla piccola , e non già un mero desiderio di sentirsi libera e libera di "respirare", o di andare a divertirsi.

Ebbene, se non è stata ritenuta sussistente l'aggravante dei futili motivi, altrettanto non può ritenersi logicamente provata con sufficiente certezza la ragione dell'agire di Alessia in quanto esposto dal Giudice, che ha individuato o, meglio, ipotizzato un motivo che cozza con la considerazione che se l'imputata avesse davvero cercato di costruire con il un nucleo familiare avrebbe dovuto ragionevolmente portare con sé la bimba , che all'uomo, per le stesse dichiarazioni di questi, "non dava alcun fastidio". Ma motivo che, anche qualora fosse corrispondente a quanto effettivamente pensato da Alessia nella contingenza storica che l'ha portata ad abbandonare . da sola a casa quel 20 luglio, non potrebbe certo concretizzare una connotazione soggettiva atta a mitigare la gravità della scelta operata e costituire elemento soggettivo valutabile a favore della concessione delle generiche. Come all'evidenza ritenuto anche dalla Corte che l'ha qualificato comunque come motivo "egotistico" anche se non futile.

Di conseguenza, è lecito domandarsi come possa, dal punto di vista logico, un motivo di carattere egoistico od egotistico giustificare una sua valutazione positiva ai fini della concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, ma anche caratterizzarsi come dato neutro.

Il Giudice ha poi fatto riferimento al “carattere” dell’imputata, in ordine al quale ha richiamato i pareri espressi dai periti e dai consulenti che hanno evidenziato “tratti disfunzionali di personalità” che, pur senza incidere minimamente sulla imputabilità, *“hanno certamente giocato un ruolo significativo nell’accadimento”*.

La Corte ha valutato le condizioni di vita, familiare e sociale ed i tratti personologici e caratteriali della Pifferi, come emersi dai colloqui clinici e specialistici cui è stata in molteplici occasioni sottoposta, da porre in connessione con la condotta susseguente al reato, ivi compreso il comportamento processuale negativamente considerato, e correttamente secondo questo ricorrente, dal primo Giudice.

Sulla vita familiare, intesa come nucleo familiare composto dall’imputata e dalla figlia la Corte correttamente ha rilevato che, nonostante Alessia si sia lamentata, per tutto il corso del processo, di essere stata lasciata sola nella cura della figlia in particolare dalle proprie madre e sorella, ad essere stata lasciata sola è stata la piccola e non lei.

Alla luce della corretta ricostruzione effettuata dal Giudice su questo aspetto, appare contraddittoria ed illogica la valutazione che poi ha dato, come esamineremo nel proseguo, dell’aggravante della maternità.

Diversa la valutazione sulle condizioni di vita pregresse relative ai rapporti di Alessia con la famiglia d’origine, condizioni strettamente legate a quei segni di immaturità e fragilità e dipendenza affettiva riscontrate dai periti che hanno esaminato l’imputata, tratti disfunzionali, o meglio personologici, “limiti personologici e caratteriali”, privi, come ricordato in sentenza, di connotazioni valutabili come sintomatologia di disturbo psichiatrico. Rapporti di scarsa attenzione e cura nei confronti di Alessia da parte dei genitori che non hanno saputo o voluto ascoltare le sue esigenze e le sue problematicità o aiutarla a superare i tratti più deboli della sua personalità, i suoi disturbi del neurosviluppo di cui permangono, a parere dei periti di secondo grado, “esiti di residua fragilità cognitiva settoriale ed immaturità affettiva, non significativamente invalidanti sul funzionamento psico-sociale”. Unico elemento valutabile positivamente con riguardo al carattere ed alla personalità dell’imputata.

Mentre nessun rilievo positivo può essere attribuito al mancato aiuto, da parte della madre e della sorella, *“nella cura e nella crescita della piccola”*. Né peraltro, per quel che può rilevare in questa sede, appare esatta l’affermazione contenuta a pag. 21 della sentenza, secondo cui Alessia non sarebbe mai stata aiutata da nessuno nella cura della figlia e che la *“faccenda”* di una signora, che le avrebbe dato ausilio in tal senso fino al mese di maggio, sarebbe emersa solo dalla deposizione di . Quando invece è stata

proprio _____, sentita come teste all'udienza del 3 luglio '23 nel processo di primo grado, a riferire di essersi occupata in più occasioni di _____, come "una sorta di baby-sitter", fino a circa il mese di maggio '22, quando non aveva più potuto farlo avendo trovato un'attività lavorativa di portierato.

Del tutto censurabile per illogicità e contraddittorietà poi, secondo la scrivente, il giudizio della Corte d'Appello sulla condotta susseguente al reato.

Come risulta dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado, le persone intervenute a casa Pifferi dopo l'accaduto, la vicina _____, chiamata da Alessia, e quindi, in successione, gli operatori sanitari del 118 e gli agenti di polizia, hanno trovato la piccola deceduta lavata e cambiata; il lettino senza lenzuola ed il cuscino senza federa e senza tracce di sporco, di liquidi organici, di materiale biologico, circostanza impossibile dopo circa sei giorni in cui la bimba vi giaceva; la finestra aperta con cambio d'aria; l'assenza di pannolino sicuramente in precedenza indossato, come testimoniato dagli esiti dell'autopsia che ha rinvenuto tracce dello stesso nello stomaco della povera bimba, che ha evidentemente ed inutilmente tentato di calmare in qualche modo i morsi della fame.

Se questi elementi oggettivi ed indiscussi non costituiscono prova, a parere della Corte di secondo grado, di un volontario occultamento delle tracce del delitto commesso, non possono tantomeno costituire una connotazione soggettiva atta a deporre a favore della Pifferi, la quale, per sua stessa dichiarazione, non ha chiamato subito i soccorsi ma ha lavato e cambiato la figlia bagnandole le labbra nell'asserito tentativo di rianimarla, nonostante fosse assolutamente evidente a tutte le persone poi intervenute l'inequivocabile decesso di _____ che presentava già segni di decomposizione.

E se non si vuol leggere il fatto nella sua cruda ed oggettiva storicità come occultamento volontario delle tracce di quanto commesso, lo si potrebbe inquadrare nel consueto atteggiamento della Pifferi, risultante da tutte le emergenze processuali, e rilevato nelle sentenze di primo e secondo grado, di temere il giudizio negativo altrui e di mentire per evitarlo e per evitare a sé stessa le conseguenze negative delle sue proprie scelte. Caratteristiche ben presenti nella donna ben prima che il caso assumesse qualsiasi dimensione mediatica. Tanto che la stessa, come riportato in sentenza, alle persone intervenute nell'immediatezza del fatto, oltre che a ripetere di essere stata una brava madre e di non avere colpe, raccontava di una fantomatica, mai esistita, baby sitter a cui avrebbe lasciato in custodia la figlia; e rettificava per telefono al _____, a cui aveva detto, come dallo stesso testimoniato, che durante la propria permanenza a _____ la bimba era al mare con la propria sorella, la precedente

versione, assumendo che invece aveva lasciato la figlia con una babysitter, e ricevendo la risposta, come testualmente riferito dalla vicina che ascoltava, “perché non l’hai portata dietro? a me non dà fastidio”. E questo segmento di condotta susseguente al fatto non può a livello logico considerarsi come dato neutro, ma non può che essere valutato negativamente, come correttamente ritenuto dal primo Giudice.

La caratteristica di Alessia di mentire in continuazione, nelle più svariate situazioni ed in particolare sulla propria figlia e sulle condizioni in cui la lasciava in sua assenza, è risultata pienamente provata, come si legge in entrambe le sentenze emesse nei suoi confronti; basti pensare a cosa ella scrive, con la massima disinvoltura, alla propria madre, mentre stava tornando a casa dopo l’assenza di quasi sei giorni, e cioè che la notte precedente l’aveva fatta “tribolare” per i dentini.

Mente, si osserva in sentenza, perché non sopporta il giudizio negativo altrui, ma mente anche per evitare le conseguenze negative delle sue scelte, assolutamente consapevole del loro disvalore, e lo fa ben prima della morte di sua figlia, e ben prima di divenire oggetto di sfrenata e certamente riprovevole attenzione mediatica.

E proprio il clamore mediatico, tanto sottolineato e condivisibilmente censurato con severità in sentenza, avrebbe portato, secondo il ragionamento della Corte d’Assise d’appello, la Pifferi a modificare il proprio comportamento processuale in senso decisamente negativo.

Si sostiene nell’impugnata sentenza che la Pifferi avrebbe mutato il proprio comportamento processuale, inizialmente collaborativo e spontaneo, assumendone un altro grandemente negativo: “*giustificazionista, deresponsabilizzante, incosciente della gravità di quanto cagionato, che di certo non ha giovato ai fini processuali per la modulazione del trattamento sanzionatorio*” (p.32 sentenza).

La Corte non ha escluso, infatti, il carattere deresponsabilizzante attribuito all’imputata come elemento oggettivamente negativo, come si evince dall’incipit a pag. 174 della sentenza “*nulla sembra essere mutato rispetto al primo grado di giudizio, tanto più che Alessia PIFFERI non ha qui inteso rilasciare dichiarazioni spontanee cosicché quello rimasto in valutazione è il contegno dalla medesima tenuto nel grado che precede, il cui connotato, biasimevole, più evidente (e rilevante) è indubbiamente la postura deresponsabilizzante. Quest’ultima è, per solito, indizio significativo di una incapacità di revisione critica del proprio, pregresso, agito delittuoso, spia a sua volta di una incapacità ad attribuire a sé, errori, fallimenti, proiettandoli su altri e “autoassolvendosi”; è pericolosa spia dell’incapacità di affrontare le conseguenze delle proprie*

azioni e, in definitiva, di cogliere il disvalore giuridico e sociale - qui smisurato- di quanto commesso”.

Ebbene, proprio alla luce di tali affermazioni, la conclusione cui è pervenuto il Giudice d'appello appare intrinsecamente contraddittoria e logicamente disallineata rispetto alle premesse argomentative enunciate. A fronte di un quadro valutativo descrittivo di un atteggiamento processuale connotato da persistente deresponsabilizzazione, assenza di resipiscenza e incapacità di rielaborazione critica del fatto, ci si sarebbe logicamente attesi una valutazione negativa ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte ha invece spiegato, e giustificato, il mutamento in senso negativo del comportamento della Pifferi a causa dell'influenza esercitata dal cosiddetto processo penale mediatico. Il caso è stato oggetto di una significativa esposizione massmediatica. E in questo contesto, la Corte ha ritenuto che l'imputata abbia subito un cambiamento, con effetti negativi derivanti dalla reazione all'esposizione mediatica del processo televisivo.

Tuttavia una simile ricostruzione risulta del tutto inconferente rispetto al perimetro giuridico entro cui deve muoversi la valutazione del giudice penale in ordine alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche. Il clamore mediatico, infatti, non integra un parametro normativo rilevante ai sensi dell'art. 133 c.p., né può surrettiziamente trasformarsi in elemento idoneo a incidere in senso favorevole sulla valutazione della personalità dell'imputata o della sua capacità a delinquere.

Non appare chiaro peraltro come la volontà dell'imputata, orientata all'autoaffermazione anche nell'ambito del processo mediatico, possa assumere rilevanza positiva; al contrario, si evidenzia una propensione a privilegiare la rappresentazione di sé come vittima davanti al pubblico piuttosto che il pentimento per la morte della figlia.

Condizionata dalla intollerabile pressione mediatica ed al fine di rispondere alla tribuna pubblica, che l'accusava delle peggiori nefandezze con termini di inusitata violenza e volgarità, e di giustificarsi di fronte all'opinione pubblica, di cui temeva il giudizio drasticamente negativo, la Pifferi, secondo la interpretazione che sembra farne la Corte d'appello, avrebbe assunto posture vittimistiche e difensive per sottrarsi al “*giudizio morale*” dell'opinione pubblica, e “*contro le emergenze televisive, non processuali*”.

Pur volendo prescindere dalla considerazione che anche le prime dichiarazioni dell'imputata non appaiono così collaborative e spontanee a fronte di una situazione di fatto definita dalla stessa Corte di “quasi flagranza”, le argomentazioni svolte in sentenza sul punto si sostanziano come mere ipotesi, non risultando in alcun modo provato il riflesso fra la pressione mediatica ed il

cambiamento del comportamento assunto dall'imputata, di cui, in sentenza, si registra l'inizio a partire all'incirca dal decimo giorno di detenzione.

Non può aversi alcuna certezza sull'ipotesi che la tribuna mediatica abbia influenzato il comportamento processuale dell'imputata ed in quale misura, mentre più ragionevolmente e logicamente il mutamento che la Corte di secondo grado ha ritenuto di registrare apparirebbe inquadrabile in una fisiologica diversa strategia processuale, eventualmente e possibilmente suggerita dalla difesa tecnica. Questo tanto più se si rifletta che risulta dagli atti che la Pifferi era difesa d'ufficio durante gli interrogatori, citati in sentenza, rispettivamente innanzi al PM e innanzi al Gip del 20 e del 22 luglio 2022, mentre dal 25.7.22 risultano nomine di avvocati di fiducia, due dei quali mantenuti dal 25 e 26 luglio '22 al 28.1.23 (vds. all. nn. 1; 2; 3).

La Corte ha omissso invece ogni valutazione in ordine all'esclusione della incidenza di una scelta tecnica difensiva su quello che è stato ritenuto un comportamento processuale mutato.

Altrettanto inconferente l'influenza della sofferenza dovuta al clamore mediatico riguardo al riconoscimento delle attenuanti generiche. Ed invero appare del tutto apodittica l'affermazione contenuta nella sentenza secondo cui la richiesta difensiva in tal senso, accolta *“come uno dei motivi da porre a sostegno dell'elisione dell'unica circostanza aggravante sopravvissuta al vaglio dibattimentale”*, *“in diverso contesto processuale ed in sé, sarebbe richiesta a dir poco singolare e atipica”* (p. 190 sentenza), quindi non valutabile per qualsiasi altro imputato, a differenza che per la Pifferi.

Il riconoscimento della mitigazione della pena in relazione alla sofferenza patita a causa della gogna dei media, nell'attuale prospettiva storica, in cui i c.d. processi penali mediatici sono purtroppo all'ordine del giorno, potrebbe invece costituire un precedente per qualsiasi altro imputato, con l'introduzione nel processo penale di un dato metagiuridico, non previsto dall'ordinamento e che sfuggirebbe ad ogni verifica di genuinità, tanto più nei casi, come quello in oggetto, in cui, come rilevato nella stessa sentenza gravata, si sono visti *“attori del processo in Aula gli stessi protagonisti televisivi: identiche le persone fisiche degli avvocati, attuali e persino a mandato revocato...”* (p. 180 sentenza).

In conclusione, non possono farsi rientrare nel perimetro applicativo della norma di cui all'art.133 c.p. elementi esterni e contingenti, quali la risonanza mediatica del caso o le dinamiche comunicative che lo hanno accompagnato, trattandosi di fenomeni inerenti alla contemporaneità, fattori che, per loro natura, non attengono alla capacità a delinquere del soggetto, ma al contesto sociale in cui il processo si è svolto.

Non risulta perciò giustificato riconoscere una riduzione della pena sulla base di elementi estranei come il comportamento di soggetti terzi o l'interesse mediatico

nazionale relativo al processo. Non si ravvisa alcun presupposto giuridico nell'ordinamento che consenta di favorire l'imputata esclusivamente in ragione delle reazioni negative espresse dalla società nei confronti della sua vicenda.

Sfrondato il campo dal condizionamento del clamore mediatico sul comportamento processuale susseguente al fatto, questo rimane valutabile come altamente negativo, come correttamente rilevato dal primo Giudice, che aveva evidenziato la postura deresponsabilizzante tenuta dall'imputata anche mediante l'allegazione di circostanze oggettivamente e consapevolmente false.

In conclusione, non è emerso nessun effettivo e concreto elemento positivo, non avendo peraltro l'imputata mai fornito elementi dimostrativi di una resipiscenza della condotta consumata, cui poter ancorare il riconoscimento delle attenuanti generiche, se non l'apprezzamento dei limiti personologici e caratteriali inquadrati anche, come sopra osservato, nelle pregresse condizioni di vita familiare e sociale di Alessia nei rapporti con la propria famiglia di origine.

Questo elemento è stato continuamente richiamato in sentenza, utilizzato ora per valorizzare un aspetto della imputata, ora un altro, ma è un unico dato che può valutarsi a favore della stessa ma un'unica volta per uno specifico unico punto.

Elemento, questo, a parere della ricorrente, insufficiente per la concessione delle generiche, ostandovi la forza degli altri parametri indicati dall'art. 133 c.p., come valutato dalla prima Corte.

La decisione del Giudice di secondo grado appare peraltro in contraddizione assoluta con il riconoscimento effettuato dallo stesso della eccezionale gravità del fatto, che, insieme con l'assenza di resipiscenza da parte dell'imputata e l'intensità del dolo, sebbene nella forma di dolo eventuale, evidenzia, al contrario, la sua capacità a delinquere e la sua pericolosità sociale. Non si comprende, infatti, come la Corte possa giungere alla conclusione, che appare affetta da vizio logico, che Alessia Pifferi non sia persona socialmente pericolosa, capace di azioni criminose contro la persona.

Questo aspetto verrà ripreso nel secondo motivo di gravame relativo alla misura di sicurezza, la cui "eliminazione" è stata ricondotta dal Giudice alle ragioni esposte in sede di scrutinio dei criteri direttivi di cui all'art.133 c.p..

Va qui però sottolineato come sussista al contrario il concreto pericolo che la Pifferi, che ha mostrato una personalità incline alla mistificazione ed alla dipendenza ed immaturità affettiva, ed una assoluta mancanza di rispetto per la vita umana, avendo inflitto inaudite sofferenze alla persona che più avrebbe dovuto tutelare e che più si trovava in condizioni di vulnerabilità e totale dipendenza da lei, possa reiterare analoghe condotte, anche abusanti e maltrattanti nei confronti di terzi, come osservato dal GIP in sede di convalida del fermo. Se non nei confronti della prole, non avendo altri figli, nei confronti,

ad esempio, di persona dalla quale possa sentirsi non compresa o non amata o non aiutata.

In ogni caso la particolare straordinaria gravità del fatto e l'intensità del dolo, pur volendo considerare riconoscibili le generiche, conducono necessariamente ad un giudizio di subvalenza, e non già di equivalenza, di queste ultime rispetto alla residua aggravante della maternità, che, come si è sopra rilevato, assume un peso ed una forza ben più rilevanti di quanto sostenuto nella gravata sentenza.

Ed infatti, come sopra rilevato, con riguardo alla vita familiare di Alessia con la piccola la Corte ha osservato che ad essere stata lasciata sola è stata la piccola e non Alessia, Alessia *“capace di scegliere e vivere la propria vita, come meglio le piacesse”* (p.170 sentenza).

E se questo è un dato pacifico, essendo stata riconosciuta l'imputata pienamente capace di intendere e di volere da ben due perizie svolte sulla sua persona, non può che leggersi come contraddittoria ed illogica la valutazione data dalla Corte dell'aggravante della maternità, laddove ha affermato trattarsi, nella specie, di una circostanza *“comprensiva di carenze, inidoneità soggettive e manchevolezze anche incolpevoli, cui altri obbligati, in via graduata”* avrebbero potuto sopperire e non hanno fatto (p. 168 sentenza).

Al contrario, detta aggravante pesa di più, ha una forza ben maggiore di quanto ritenuto dal secondo Giudice e non può essere mitigata, proprio perché commessa da persona pienamente capace e capace di *“scegliere e vivere la propria vita”*, dalle eventuali mancanze di soggetti terzi, sia pure in posizione di parentela con la vittima. Né può essere mitigata alla luce delle tracce disfunzionali attribuite all'imputata, avendo tutti i periti escluso che queste abbiano in qualsiasi modo inciso sulla comprensione, da parte della madre Alessia, delle terribili conseguenze che la sua condotta di abbandono avrebbe avuto sulla figlia, proprio l'essere umano più fragile e totalmente dipendente da lei. Tanto più che a venir meno è stato, come rilevato dalla stessa Corte, quell'accudimento minimo, basilare, di nutrimento della prole, rientrante nel più elementare istinto di sopravvivenza e di protezione della specie, elemento distintivo dei mammiferi.

Nessun significato logico può quindi darsi all'espressione *“incolpevole inettitudine”*.

Con il gravame si denuncia in secondo luogo l'illogicità, contraddittorietà e lacunosità della motivazione in ordine alla *“eliminazione”* della misura di sicurezza della libertà vigilata.

Su questo punto la Corte ha censurato il primo Giudice per non avere motivato l'applicazione della misura della libertà vigilata, ma è apparsa cadere in analogo

errore riportandosi, in ordine all'esclusione della pericolosità sociale, alle *"ragioni ampiamente esposte nello scrutinio dei criteri direttivi di cui all'art.133 cod. pen."*.

Motivazione apparente con l'utilizzo di formule generiche, valevoli per le attenuanti generiche, ma non per l'attuale esigenza di prevenzione dei reati, in relazione a cui occorre un accertamento adeguato del venir meno della pericolosità sociale (Cass. Sez. 1 n. 46938 del 17.11.2004) in termini di assoluta certezza (Cass Sez 1 n 12472 del 3.11.22).

Ma anche motivazione illogica.

Non vengono fornite un'analisi concreta ed una spiegazione adeguata su come da un fatto così grave siano venute meno le esigenze di sicurezza sociale ed il rischio di recidiva, in contraddizione con l'affermata situazione di fragilità dell'imputata e predisposizione ad essere condizionata da fattori esterni.

La Corte ha così anticipato il giudizio di assenza di pericolosità, eliminando la possibilità che venga valutato al termine dell'espiazione della pena.

Se è vero poi che sono distinte le figure delle misure cautelari e delle misure di sicurezza, e diversi i loro rispettivi presupposti, e che il giudizio sulla pericolosità sociale di una misura di sicurezza può essere anche generico ed ipotetico-*"pericolosità criminale cosiddetta generica, e cioè la probabilità che la persone commetta nuovi fatti di reato"* (Cass. Sez. 5 n 26080 del 02.05.2019 Rv. 276141)-, la valutazione sull'assenza di pericolosità, alla luce della giurisprudenza, richiede invece una prova piena allo stato degli atti del venir meno del pericolo di recidiva del soggetto. Giudizio questo che appare difficilmente effettuabile in questa fase del processo, tanto che la Corte è incorsa in una forte contraddizione, dal momento che, pur tenendo conto dei parametri desumibili dall'art. 133 c.p., di cui peraltro non si condividono le motivazioni per come sopra esposto, sulla base di un giudizio non esaustivo e completo, certamente non attuale, ha proceduto alla revoca della misura di sicurezza a fronte di un reato costituente di per sé grave allarme sociale e per cui ha ritenuto necessario mantenere ferma la misura cautelare della custodia in carcere: sul concreto pericolo quindi che l'imputata commetta delitti della stessa specie di quelli per cui si procede.

P.Q.M.

Si chiede all'eccellentissima Corte di Cassazione di voler annullare la sentenza gravata con riguardo ai motivi di gravame su i capi di impugnazione, disponendo di conseguenza.

Milano 28.02.2026

L'AVVOCATO GENERALE
Lucilla TONTODONATI


Si allegano:

- 1) *pagg. 1-6* Atti di Pifferi Alessia di nomina e di revoca di avvocati di fiducia dal 25.07.2022 al 28.01.2023;
- 2) *pagg. 1-80* Verbale di interrogatorio di Pifferi Alessia, difesa d'ufficio, innanzi al PM del 20.07.2022;
- 3) *pagg. 1-5* Verbale di interrogatorio di Pifferi Alessia, difesa d'ufficio, innanzi al GIP in sede di convalida del fermo del 22.07.2022.